

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1774

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 2008,
n. 157, recante ulteriori misure urgenti per garantire la
stabilità del sistema creditizio

Presentato il 13 ottobre 2008

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge presentato alla Camera dei deputati per la conversione in legge completa gli strumenti già posti a disposizione del Governo con il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 (atto Camera 1762), per far fronte alla crisi di fiducia dei mercati finanziari. In particolare il provvedimento disegna un insieme di misure, che possono venire adottate fino al 31 dicembre 2009, volte a riattivare il funzionamento del mercato dei prestiti interbancari.

Le soluzioni contemplate nel decreto sono in linea con gli indirizzi approvati dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti all'euro nel vertice di Parigi del 12 ottobre 2008 e diretti a favorire la liquidità, la capacità di finanziamento e la solvibilità delle banche, al fine di garantire

il necessario flusso di finanziamenti all'economia reale.

Con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, purché risultanti da operazioni di finanziamento poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e aventi durata non superiore a cinque anni.

Le operazioni di scambio temporaneo di titoli di Stato con strumenti finanziari detenuti o emessi da banche italiane, autorizzate dall'articolo 1, comma 2, permettono, in linea con i più recenti orientamenti emersi nelle sedi del G7 e comunitarie, di fornire titoli di Stato utilizzabili come garanzia per ottenere finanziamenti nelle

operazioni condotte dall'Eurosistema, ovvero sul mercato interbancario, alle banche che si trovino temporaneamente sprovviste di strumenti finanziari inclusi nelle categorie ammesse o accettate come garanzia in tali operazioni di finanziamento.

L'articolo 1, comma 3, estende la facoltà di concedere garanzie statali a favore di soggetti (ad esempio compagnie di assicurazione o enti di previdenza) che mettano a disposizione di banche italiane titoli stanziabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema, a prescindere dallo strumento giuridico utilizzato. Si intende agevolare il trasferimento di detti titoli fra diversi comparti dell'attività finanziaria, a vantaggio del settore bancario.

Gli strumenti di intervento previsti nel decreto sono complementari alle misure a sostegno del capitale di rischio delle banche italiane, già introdotte con l'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.

In analogia a questo provvedimento, la copertura statale viene concessa sulla base di una valutazione tecnica della Banca d'Italia, intesa sostanzialmente a verificare che l'operazione si risolva in un approvvigionamento di liquidità in un contesto di adeguatezza patrimoniale della banca beneficiaria e di capacità di questa di far fronte alle obbligazioni assunte.

Inoltre tutte le operazioni sopra descritte sono regolate da condizioni di mercato e i crediti del Ministero dell'economia e delle finanze da esse derivanti sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili e immobili, che prevale su ogni altro privilegio.

L'articolo 2 demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, l'adozione delle disposizioni di attuazione che specifichino criteri, condizioni e modalità delle operazioni sopra descritte.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, recante ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008.

**Ulteriori misure urgenti per garantire
la stabilità del sistema creditizio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e in particolare l'articolo 3;

Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;

Considerato l'accordo raggiunto il 12 ottobre 2008 dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'area Euro su un piano d'azione concertato per fare fronte alla crisi finanziaria;

Valutata la straordinaria necessità e urgenza di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il programma per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria, definito con il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane controparti aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio.

5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.

ARTICOLO 2.

1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e di attuazione del presente decreto.

2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1, commi 1 e 3, sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.

3. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 2008.

NAPOLITANO

MATTEOLI, *Il Ministro incaricato di presiedere il Consiglio dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0012750